



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie  
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

ALL'ANTAMOP

Associazione nazionale titolari soci e  
amministratori ambulatori medici e  
odontoiatrici  
[presidenza.antamop@pec.it](mailto:presidenza.antamop@pec.it)

*e, per conoscenza,*

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

[segreteria.capogabinetto@mise.gov.it](mailto:segreteria.capogabinetto@mise.gov.it)

AL MINISTERO DELLA SALUTE

[segr.capogabinetto@sanita.it](mailto:segr.capogabinetto@sanita.it)

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

[segreteria.capogabinetto@mef.gov.it](mailto:segreteria.capogabinetto@mef.gov.it)

ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA  
CONCORRENZA E DEL MERCATO  
[protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

**OGGETTO: Parere MISE prot. n. 415099 del 23/12/2016, in materia di attività  
odontoiatrica esercitata in forma di società - Richiesta chiarimenti.**

Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione (senza data e senza numero di protocollo) indirizzata anche al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Autorità garante della concorrenza e del mercato in cui, per quanto di competenza della Scrivente, si chiede di chiarire quali fossero con esattezza i contenuti che intendeva esprimere con la nota richiamata in oggetto (unita in allegato per comodità di consultazione, **all. 1**).

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5304 - fax +39 06 4705 5338  
[marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[gianmarco.spano@mise.gov.it](mailto:gianmarco.spano@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

*MA*

*MA*



A tale riguardo, si illustra quanto segue.

A novembre 2016 la Scrivente, nella sua qualità di Amministrazione preposta (ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. "c", del DLGS 300/1999) alla vigilanza amministrativa sulla tenuta del registro delle imprese, è stata richiesta di un parere, da parte dell'Ufficio del registro delle imprese di Trento, circa la possibilità di iscriverne nel registro medesimo una società (nello specifico una SRL) intenzionata a svolgere <<attività odontoiatrica>>.

Ad avviso del suddetto Ufficio, infatti, l'attività in questione può essere svolta, sulla base dell'attuale ordinamento nazionale (ove si intenda utilizzare lo strumento societario), nella forma della società tra professionisti di cui alla legge 183/2011 (art. 10, commi da 3 a 11), e di cui al DM 34/2013.

Sembra opportuno, a questo punto, precisare quale è il tipo di controllo che, in via generale, gli uffici del registro delle imprese sono chiamati a svolgere sugli atti agli stessi presentati per l'iscrizione.

Si richiama, a tale riguardo, la previsione recata dall'art. 2189, comma 2, del codice civile (<<Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione>>), e quanto previsto dall'art. 2188, c. 1, del medesimo codice (<<E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge>>).

La tipologia di controllo delineata dalle norme in parola viene definita dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti "controllo di legalità formale", in quanto non attiene ad aspetti sostanziali (al merito) dell'atto depositato per l'iscrizione, ma, per quello che qui rileva, a più generici requisiti di riconducibilità della tipologia di atto ricevuto alla categoria di atti per cui la legge ha previsto l'obbligo pubblicitario.

Nella fattispecie in questione, appunto, l'Ufficio del registro delle imprese di Trento si è limitato ad evidenziare che il "veicolo" utilizzato per lo svolgimento dell'attività (la SRL "ordinaria") non sembrava compatibile con la specifica tipologia di attività indicata nell'oggetto sociale (la pura e semplice "attività odontoiatrica").

Ed il parere reso dalla Scrivente si muove, naturalmente, nell'ambito dell'identico (e rigorosamente delimitato) ambito di competenza: esso si è limitato a ripercorrere, conseguentemente, la "storia" degli strumenti delineati dall'ordinamento (anche attraverso elaborazioni giurisprudenziali) per lo svolgimento delle attività professionali ordinistiche, chiarendo che, nel corso della lunga evoluzione, era stata ammessa la possibilità - pur vigente il divieto di svolgere attività professionali protette nella forma di società commerciali recato dalla legge 1815/1939 - di costituire società "commerciali":

a) finalizzate all'offerta di un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti (la pronuncia della Cassazione civile richiamata nel parere della




Scrivente si esprime anche nei seguenti termini: <<la prestazione di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette>>);

b) aventi ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l'esercizio di una attività professionale protetta che, peraltro, resti nettamente separata e distinta dall'organizzazione dei beni di cui si serve (cosiddette "società di servizio").

Nel suddetto parere è stato inoltre illustrato che in tempi più recenti il legislatore (attraverso la legge 183/2011 e il decreto 34/2013) è pervenuto a regolare lo svolgimento in forma societaria dei servizi che costituiscono l'oggetto delle professioni protette, e si è, attraverso il complessivo esame del quadro giuridico, espresso l'avviso che tale ultima forma costituisca, in base all'ordinamento vigente, l'unica modalità per svolgere in forma societaria dette attività.

Sulla base di tale ricostruzione, nonché sulla base della fattispecie prospettata dalla citata Camera di commercio (SRL "ordinaria" che denunciava l'avvio di "attività odontoiatrica") questa Amministrazione non ha potuto che convenire con l'ente camerale circa l'incompatibilità della specifica attività denunciata con il veicolo giuridico individuato per esercitarla.

Da ciò non discende, evidentemente, per quanto di competenza, alcuna valutazione della Scrivente circa l'attuale possibilità di costituire società commerciali per gli scopi sopra indicati alle lettere a) e b) nonché, più in generale, alcuna valutazione di merito sulle concrete modalità di svolgimento di una determinata attività, attenendo le valutazioni di questa Amministrazione, per i profili di cui si è qui in parola, la astratta riconducibilità tipologica di un atto o fatto di cui si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge.

  
IL DIRETTORE/GENERALE  
(avv. Mario Fiorentino)